Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

DECISIONE (PESC) 2018/1544 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2018

relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche

(GU L 259 del 16.10.2018, pag. 25)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione (PESC) 2019/86 del Consiglio del 21 gennaio 2019	L 18I	10	21.1.2019
►**M2**	Decisione (PESC) 2019/1722 del Consiglio del 14 ottobre 2019	L 262	66	15.10.2019
►**M3**	Decisione (PESC) 2020/1466 del Consiglio del 12 ottobre 2020	L 335	16	13.10.2020
►**M4**	Decisione (PESC) 2020/1482 del Consiglio del 14 ottobre 2020	L 341	9	15.10.2020

▼B

DECISIONE (PESC) 2018/1544 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2018

relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche

Articolo 1

Per «armi chimiche» si intendono le armi chimiche quali definite all'articolo II della Convenzione sulle armi chimiche («CWC»).

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nello loro territorio di:

a) persone fisiche responsabili o fornitrici di sostegno finanziario, tecnico o materiale o altrimenti coinvolte nelle seguenti attività:

   i) produzione, acquisto, possesso, sviluppo, trasporto, stoccaggio o trasferimento di armi chimiche;

   ii) uso di armi chimiche;

   iii) qualsiasi preparativo ai fini dell'uso di armi chimiche;

b) persone fisiche che aiutano, incoraggiano o inducono una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo a intraprendere una delle attività di cui alla lettera a) del presente paragrafo e in tal modo causano o contribuiscono al pericolo che tali attività possano essere svolte; e

c) persone fisiche associate alle persone fisiche di cui alle lettere a) e b);

elencate nell'allegato.

2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;

c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

▼B

d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga a norma del paragrafo 3 o 4.

6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a quelle promosse o ospitate dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresa l'attuazione dei divieti giuridici contro le armi chimiche e la realizzazione del disarmo chimico. Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 quando l'ingresso o il transito è necessario per l'espletamento di un procedimento giudiziario.

7. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

8. Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.

Articolo 3

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da:

a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi responsabili o fornitori di sostegno finanziario, tecnico o materiale o altrimenti coinvolti nelle seguenti attività:

   i) produzione, acquisto, possesso, sviluppo, trasporto, stoccaggio o trasferimento di armi chimiche;

   ii) uso di armi chimiche;

   iii) qualsiasi preparativo ai fini dell'uso di armi chimiche;

▼B

b) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che aiutano, incoraggiano o inducono in qualsiasi modo una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo a intraprendere una delle attività di cui alla lettera a) e in tal modo causano o contribuiscono al pericolo che tali attività possano essere svolte; e

c) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo;

elencati nell'allegato.

2. Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell'allegato, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione; o

e) pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità al presente paragrafo.

▼B

4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1 nell'allegato, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato; e

d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità al presente paragrafo.

5. Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato effettuino un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo sono stati inseriti nell'allegato, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.

6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o

c) pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica l'elenco riportato nell'allegato.

▼B

2. Il Consiglio trasmette la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessati.

Articolo 5

1. L'allegato include i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 2 e 3.

2. Nell'allegato figurano altresì, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per le persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 6

Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi della presente decisione, incluso ai fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, in particolare una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato;

b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di persone, entità od organismi di cui alla lettera a).

Articolo 7

Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.

▼**M3**

Articolo 8

La presente decisione si applica fino al 16 ottobre 2021. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

▼**B**

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

▼B

ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI AGLI ARTICOLI 2 E 3

▼M1

A. PERSONE FISICHE

Nome	Informazioni identificative	Motivi della designazione	Data di inserimento nell'elenco
1. Tariq YASMINA	*Alias*: Tarq Yasmina طارق ياسمينة Sesso: maschile Titolo: colonnello Cittadinanza: siriana	Tariq Yasmina esercita le funzioni di ufficiale di collegamento tra lo Scientific Studies and Research Centre (SSRC) e il palazzo presidenziale e, in tale veste, è coinvolto nell'uso di armi chimiche e nei preparativi ai fini dell'uso di armi chimiche da parte del regime siriano.	21.1.2019
2. Khaled NASRI	*Alias*: Mohammed Khaled Nasri; Haled Natsri;- خالد نصري محمد خالد نصري Sesso: maschile Titolo: direttore dell'Institute 1000 dell'SSRC Cittadinanza: siriana	Khaled Nasri è il direttore dell'Institute 1000, la divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione di computer e sistemi elettronici per il programma della Siria in materia di armi chimiche.	21.1.2019
3. Walid ZUGHAIB	*Alias*: Zughib, Zgha'ib, Zughayb; وليد زغيب Sesso: maschile Titolo: dottore, direttore dell'Institute 2000 dell'SSRC Cittadinanza: siriana	Walid Zughaib è il direttore dell'Institute 2000, la divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione sotto il profilo meccanico per il programma della Siria in materia di armi chimiche.	21.1.2019
4. Firas AHMED	*Alias*: Ahmad; فراس أحمد Sesso: maschile Titolo: colonnello, direttore del Servizio di sicurezza presso l'Institute 1000 dell'SSRC Data di nascita: 21 gennaio 1967 Cittadinanza: siriana	Firas Ahmed è il direttore del Servizio di sicurezza presso l'Institute 1000, la divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione di computer e sistemi elettronici per il programma della Siria in materia di armi chimiche. È stato coinvolto nel trasferimento e nell'occultamento di materiali connessi alle armi chimiche a seguito dell'adesione della Siria alla Convenzione sulle armi chimiche.	21.1.2019

▼M1

	Nome	Informazioni identificative	Motivi della designazione	Data di inserimento nell'elenco
▼M3	5. Said SAID	Alias: Saeed, Sa'id Sa'id, سعيد سعيد Titolo: dottore, membro dell'Institute 3000 (alias Institute 6000) dell'SSRC Sesso: maschile Data di nascita: 11 dicembre 1955	Said Said è una figura significativa dell'Institute 3000, alias Institute 6000, la divisione dello Scientific Studies and Research Centre (SSRC) responsabile dello sviluppo e della produzione di armi chimiche in Siria.	21.1.2019
▼M1	6. Anatoliy Vladimirovich CHEPIGA	Анатолий Владимирович Чепига, alias: Ruslan BOSHIROV Sesso: maschile Date di nascita: 5 aprile 1979, 12 aprile 1978 Luoghi di nascita: Nikolaevka, Amur Oblast, Russia; Dushanbe, Tagikistan	L'ufficiale del GRU Anatolij Chepiga (*alias* Ruslan Boshirov) ha posseduto, trasportato e successivamente utilizzato a Salisbury, durante il fine settimana del 4 marzo 2018, un agente nervino tossico («Novichok»). Il 5 settembre 2018 il Crown Prosecution Service del Regno Unito ha accusato Ruslan Boshirov di cospirazione per assassinare Sergei Skripal, del tentato omicidio di Sergei Skripal, Yulia Skripal e Nick Bailey, dell'uso e possesso di Novichok, nonché di avere provocato intenzionalmente lesioni personali gravi ai danni di Yulia Skripal e Nick Bailey.	21.1.2019
	7. Alexander Yevgeniyevich MISHKIN	Александр Евгеньевич Мишкин, alias: Alexander PETROV Sesso: maschile Data di nascita: 13 luglio 1979 Luoghi di nascita: Loyga, Russia; Kotlas, Russia	L'ufficiale del GRU Alexander Mishkin (*alias* Alexander Petrov) ha posseduto, trasportato e successivamente utilizzato a Salisbury, durante il fine settimana del 4 marzo 2018, un agente nervino tossico («Novichok»). Il 5 settembre 2018 il Crown Prosecution Service del Regno Unito ha accusato Alexander Petrov di cospirazione per assassinare Sergei Skripal, del tentato omicidio di Sergei Skripal, Yulia Skripal e Nick Bailey, dell'uso e possesso di Novichok, nonché di avere provocato intenzionalmente lesioni personali gravi ai danni di Yulia Skripal e Nick Bailey.	21.1.2019
	8. Vladimir Stepanovich ALEXSEYEV	Владимир Степанович Алексеев Sesso: maschile Titolo: primo vice capo del GRU	Vladimir Stepanovich Alexseyev è il primo vice capo del GRU (*alias* GU). In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello del GRU, Alexseyev è responsabile del possesso, del trasporto e dell'utilizzo a Salisbury, durante il fine settimana del 4 marzo 2018, dell'agente nervino tossico «Novichok» da parte di funzionari del GRU.	21.1.2019

▼M1

Nome	Informazioni identificative	Motivi della designazione	Data di inserimento nell'elenco
9. Igor Olegovich KOSTYUKOV	Игорь Олегович Костюков Sesso: maschile Titolo: capo del GRU	In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello come capo del GRU (*alias* GU) all'epoca dei fatti, Igor Olegovich Kostyukov è responsabile del possesso, del trasporto e dell'utilizzo a Salisbury, durante il fine settimana del 4 marzo 2018, dell'agente nervino tossico «Novichok» da parte di funzionari del GRU.	21.1.2019

▼M4

10. Andrei Veniaminovich YARIN (Андрей Вениаминович ЯРИН)	Sesso: maschile Data di nascita: 13 febbraio 1970 Luogo di nascita: Nizhny Tagil Cittadinanza: russa Titolo: capo della direzione della polizia nazionale presidenziale	Andrei Yarin è il capo della direzione della polizia nazionale presidenziale presso l'ufficio esecutivo presidenziale della Federazione russa. Nell'esercizio di tale funzione è responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione di orientamenti politici interni. Andrei Yarin è stato inoltre nominato ad una task force all'interno dell'ufficio esecutivo presidenziale il cui ruolo era quello di contrastare l'influenza di Alexei Navalny nella società russa anche attraverso operazioni volte a screditarlo. Alexei Navalny è stato bersaglio di repressione e vessazioni sistematiche da parte degli attori statali e giudiziari della Federazione russa a motivo del suo ruolo di rilievo nell'opposizione politica. Le attività di Alexei Navalny sono state seguite da vicino dalle autorità della Federazione russa durante il suo viaggio in Siberia nell'agosto 2020. Il 20 agosto 2020 si è ammalato gravemente ed è stato ricoverato in un ospedale di Omsk, nella Federazione russa. Il 22 agosto 2020 è stato trasportato in un ospedale di Berlino, in Germania. Un laboratorio specializzato in Germania ha quindi riscontrato prove evidenti, corroborate altresì da laboratori in Francia e Svezia, dalle quali emerge che Alexei Navalny era stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok. L'agente tossico in questione è accessibile soltanto alle autorità statali della Federazione russa. In tali circostanze è ragionevole concludere che l'avvelenamento di Alexei Navalny è stato possibile solo con il consenso dell'ufficio esecutivo presidenziale. In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello di detto ufficio, Andrei Yarin è pertanto responsabile di aver indotto e fornito sostegno alle persone che hanno eseguito o sono state coinvolte nell'avvelenamento di Alexei Navalny per mezzo dell'agente nervino Novichok, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche.	15.10.2020

▼M4

Nome	Informazioni identificative	Motivi della designazione	Data di inserimento nell'elenco
11. Sergei Vladilenovich KIRIYENKO (Сергей Владиленович КИРИЕНКО)	Sesso: maschile Data di nascita: 26 luglio 1962 Luogo di nascita: Sukhumi Cittadinanza: russa Titolo: primo vice capo di stato maggiore dell'ufficio esecutivo presidenziale	Sergei Kiriyenko è il primo vice capo di stato maggiore dell'ufficio esecutivo presidenziale della Federazione russa. Nell'esercizio di tale funzione è responsabile di affari interni, nonché di attività e gruppi politici. Alexei Navalny è stato bersaglio di repressione e vessazioni sistematiche da parte degli attori statali e giudiziari della Federazione russa a motivo del suo ruolo di rilievo nell'opposizione politica. Le attività di Alexei Navalny sono state seguite da vicino dalle autorità della Federazione russa durante il suo viaggio in Siberia nell'agosto 2020. Il 20 agosto 2020 si è ammalato gravemente ed è stato ricoverato in un ospedale di Omsk, nella Federazione russa. Il 22 agosto 2020 è stato trasportato in un ospedale di Berlino, in Germania. Un laboratorio specia lizzato in Germania ha quindi riscontrato prove evidenti, corroborate altresì da laboratori in Francia e Svezia, dalle quali emerge che Alexei Navalny era stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok. L'agente tossico in questione è accessibile soltanto alle autorità statali della Federazione russa. In tali circostanze è ragionevole concludere che l'avvelenamento di Alexei Navalny è stato possibile solo con il consenso dell'ufficio esecutivo presidenziale. In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello di detto ufficio, Sergei Kiriyenko è pertanto responsabile di aver indotto e fornito sostegno alle persone che hanno eseguito o sono state coinvolte nell'avvelenamento di Alexei Navalny per mezzo dell'agente nervino Novichok, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche.	15.10.2020
12. Sergei Ivanovich MENYAILO (Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)	Sesso: maschile Data di nascita: 22 agosto 1960 Luogo di nascita: Alagir Cittadinanza: russa Titolo: rappresentante plenipotenziario del presidente della Federazione russa presso il distretto federale siberiano	Sergei Menyailo è il rappresentante plenipotenziario del presidente della Federazione russa presso il distretto federale siberiano e in tale veste è responsabile di garantire l'attuazione dei poteri costituzionali del presidente, compresa l'attuazione della politica estera e interna dello Stato. Sergei Menyailo è anche un membro non permanente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa. Alexei Navalny è stato bersaglio di repressione e vessazioni sistematiche da parte degli attori statali e giudiziari della Federazione russa a motivo del suo ruolo di rilievo nell'opposizione politica.	15.10.2020

▼M4

Nome	Informazioni identificative	Motivi della designazione	Data di inserimento nell'elenco
		Le attività di Alexei Navalny sono state seguite da vicino dalle autorità della Federazione russa durante il suo viaggio in Siberia nell'agosto 2020. Il 20 agosto 2020 si è ammalato gravemente ed è stato ricoverato in un ospedale di Omsk, nella Federazione russa. Il 22 agosto 2020 è stato trasportato in un ospedale di Berlino, in Germania. Un laboratorio specializzato in Germania ha quindi riscontrato prove evidenti, corroborate altresì da laboratori in Francia e Svezia, dalle quali emerge che Alexei Navalny era stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok. L'agente tossico in questione è accessibile soltanto alle autorità statali della Federazione russa. In tali circostanze è ragionevole concludere che l'avvelenamento di Alexei Navalny è stato possibile solo con il consenso dell'ufficio esecutivo presidenziale. In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello di rappresentante di detto ufficio presso il distretto federale siberiano, Sergei Menyailo è pertanto responsabile di aver indotto e fornito sostegno alle persone che hanno eseguito o sono state coinvolte nell'avvelenamento di Alexei Navalny per mezzo dell'agente nervino Novichok, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche.	
13. Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV (Александр Васильевич БОРТНИКОВ)	Sesso: maschile Data di nascita: 15 novembre 1951 Luogo di nascita: Perm Cittadinanza: russa Titolo: direttore del Servizio federale di sicurezza della Federazione russa	Aleksandr Bortnikov è il direttore del Servizio federale di sicurezza della Federazione russa e in tale veste è responsabile delle attività della principale agenzia per la sicurezza in Russia. Alexei Navalny è stato bersaglio di repressione e vessazioni sistematiche da parte degli attori statali e giudiziari della Federazione russa a motivo del suo ruolo di rilievo nell'opposizione politica. Le attività di Alexei Navalny sono state seguite da vicino dal Servizio federale di sicurezza della Federazione russa durante il suo viaggio in Siberia nell'agosto 2020. Il 20 agosto 2020 si è ammalato gravemente ed è stato ricoverato in un ospedale di Omsk, nella Federazione russa. Il 22 agosto 2020 è stato trasportato in un ospedale di Berlino, in Germania. Un laboratorio specializzato in Germania ha quindi riscontrato prove evidenti, corroborate altresì da laboratori in Francia e Svezia, dalle quali emerge che Alexei Navalny era stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok. L'agente tossico in questione è accessibile soltanto alle autorità statali della Federazione russa.	15.10.2020

▼M4

Nome	Informazioni identificative	Motivi della designazione	Data di inserimento nell'elenco
		In tali circostanze e tenuto conto del fatto che Alexei Navalny era sotto sorveglianza al momento dell'avvelenamento, è ragionevole concludere che l'avvelenamento sia stato possibile soltanto mediante il coinvolgimento del Servizio federale di sicurezza. In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello presso il Servizio federale di sicurezza, Aleksandr Bortnikov è pertanto responsabile di aver fornito sostegno alle persone che hanno eseguito o sono state coinvolte nell'avvelenamento di Alexei Navalny per mezzo dell'agente nervino Novichok, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche.	
14. Pavel Anatolievich POPOV (Павел Анатольевич ПОПОВ)	Sesso: maschile Data di nascita: 1° gennaio 1957 Luogo di nascita: Krasnoyarsk Cittadinanza: russa Titolo: vice ministro della Difesa della Federazione russa	Pavel Popov è vice ministro presso il ministero della Difesa della Federazione russa e in tale veste ha la responsabilità generale delle attività di ricerca. Detta responsabilità comprende il controllo e lo sviluppo delle capacità scientifiche e tecniche del ministero, tra cui lo sviluppo di potenziali armi e attrezzature militari e l'ammodernamento di quelle esistenti. Il ministero della Difesa russo ha assunto la responsabilità degli stock di armi chimiche ereditati dall'Unione sovietica e del loro stoccaggio sicuro fino alla loro completa distruzione. Il 20 agosto 2020 Alexei Navalny si è ammalato gravemente ed è stato ricoverato in un ospedale di Omsk, nella Federazione russa. Il 22 agosto 2020 è stato trasportato in un ospedale di Berlino, in Germania. Un laboratorio specializzato in Germania ha quindi riscontrato prove evidenti, corroborate altresì da laboratori in Francia e Svezia, dalle quali emerge che Alexei Navalny era stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok. L'agente tossico in questione è accessibile soltanto alle autorità statali della Federazione russa. Vista la responsabilità generale del ministero della Difesa per quanto riguarda lo stoccaggio sicuro e la distruzione delle armi chimiche, l'uso di tali armi chimiche nel territorio della Federazione russa non poteva che conseguire da un'intenzione o una negligenza da parte del ministero della Difesa e della sua leadership politica. In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello presso il ministero della Difesa della Federazione russa, Pavel Popov è pertanto responsabile di aver aiutato le persone che hanno eseguito o sono state coinvolte nell'avvelenamento di Alexei Navalny per mezzo dell'agente nervino Novichok, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche.	15.10.2020

▼M4

Nome	Informazioni identificative	Motivi della designazione	Data di inserimento nell'elenco
15. Aleksei Yurievich KRIVORUCHKO (Алексей Юрьевич КРИВОРУЧКО)	Sesso: maschile Data di nascita: 17 luglio 1975 Luogo di nascita: Stavropol Cittadinanza: russa Titolo: vice ministro della Difesa della Federazione russa	Aleksei Krivoruchko è il vice ministro presso il ministero della Difesa della Federazione russa che detiene la responsabilità generale per gli armamenti. Tale responsabilità include il controllo degli stock di armi e attrezzature militari del ministero. È inoltre responsabile della loro eliminazione nel quadro dell'attuazione dei trattati internazionali di cui è incaricato il ministero della Difesa. Il ministero della Difesa russo ha assunto la responsabilità degli stock di armi chimiche ereditati dall'Unione sovietica e del loro stoccaggio sicuro fino alla loro completa distruzione. Il 20 agosto 2020 Alexei Navalny si è ammalato gravemente ed è stato ricoverato in un ospedale di Omsk, nella Federazione russa. Il 22 agosto 2020 è stato trasportato in un ospedale di Berlino, in Germania. Un laboratorio specializzato in Germania ha quindi riscontrato prove evidenti, corroborate altresì da laboratori in Francia e Svezia, dalle quali emerge che Alexei Navalny era stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok. L'agente tossico in questione è accessibile soltanto alle autorità statali della Federazione russa. Vista la responsabilità generale del ministero della Difesa per quanto riguarda lo stoccaggio sicuro e la distruzione delle armi chimiche, l'uso di tali armi chimiche nel territorio della Federazione russa non poteva che conseguire da un'intenzione o una negligenza da parte del ministero della Difesa e della sua leadership politica. In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello presso il ministero della Difesa della Federazione russa, Aleksei Krivoruchko è pertanto responsabile di aver aiutato le persone che hanno eseguito o sono state coinvolte nell'avvelenamento di Alexei Navalny per mezzo dell'agente nervino Novichok, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche.	15.10.2020

▼M1

B. PERSONE GIURIDICHE, ENTITÀ E ORGANISMI

Nome	Informazioni identificative	Motivi della designazione	Data di inserimento nell'elenco
1. Scientific Studies and Research Centre (SSRC)	*Alias*: Centre d'Études et de Recherches Scientifiques (CERS), Centre de Recherche de Kaboun Indirizzo: Barzeh Street, Po Box 4470, Damasco	Lo Scientific Studies and Research Centre (SSRC) è la principale entità del regime siriano responsabile dello sviluppo di armi chimiche. L'SSRC, operativo in numerosi siti in Siria, è responsabile dello sviluppo e della produzione di armi chimiche, nonché dei relativi missili vettori.	21.1.2019

▼M1

	Nome	Informazioni identificative	Motivi della designazione	Data di inserimento nell'elenco
▼M4				
	2. State Scientific Research Institute for Organic Chemistry and Technology (GosNIIOKhT) (Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии)	Indirizzo: Shosse Entuziastov 23, 11124 Mosca, oblast di Mosca, Russia Numero di telefono: +7 (495) 673 7530 Fax: +7 (495) 673 2218 Sito web: http://gosniiokht.ru E-mail: dir@gosniiokht.ru	Lo State Scientific Research Institute for Organic Chemistry and Technology (GosNIIOKhT) è un istituto di ricerca statale incaricato della distruzione degli stock di armi chimiche ereditati dall'Unione sovietica. L'istituto, nel suo ruolo originario prima del 1994, era coinvolto nello sviluppo e nella produzione di armi chimiche, compreso l'agente nervino tossico oggi noto come «Novichok». Dopo il 1994, questa stessa struttura ha preso parte al programma governativo per la distruzione degli stock di armi chimiche ereditati dall'Unione sovietica. Il 20 agosto 2020 Alexei Navalny si è ammalato gravemente ed è stato ricoverato in un ospedale di Omsk, nella Federazione russa. Il 22 agosto 2020 è stato trasportato in un ospedale di Berlino, in Germania. Un laboratorio specializzato in Germania ha quindi riscontrato prove evidenti, corroborate altresì da laboratori in Francia e Svezia, dalle quali emerge che Alexei Navalny era stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok. L'agente tossico in questione è accessibile soltanto alle autorità statali della Federazione russa. L'utilizzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok non sarebbe quindi possibile se non esclusivamente per il fatto che l'istituto sia venuto meno al suo dovere di distruggere le scorte di armi chimiche.	15.10.2020